

BANDO N. 322.8 ART. 53

SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPLESSIVE N. 28 POSIZIONI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE DI CUI ALL'ART. 53 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 21 FEBBRAIO 2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LA PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “*Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche*”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 “*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

VISTO lo “*Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche*”, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il “*Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche*”, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18.02.2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019 e sul sito del CNR, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il “*Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche*” emanato con decreto del Presidente, prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, oggi confluito nel comparto Istruzione e Ricerca;

VISTO in particolare l'art. 53 del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto in data 21.02.2002, come integrato dall'art. 8, comma 3 e comma 6, del CCNL, sottoscritto il 07.04.2006, relativo al quadriennio normativo 2002-2005, nonché l'art. 4, comma 1, lettera b) del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 sottoscritto il 13.05.2009;

CONSIDERATO che le progressioni in argomento, gravando la spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo per il finanziamento del trattamento dell'accessorio ed avendo effetti economici all'interno del livello, non comportano specifici oneri aggiuntivi a bilancio;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2023 del 19 gennaio 2023 con la quale sono stati costituiti i fondi per il trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII per gli anni 2022 e 2023;

VISTA l'ipotesi di CCNI per il personale dei livelli IV-VIII - anno 2023 – sottoscritta in data 11 luglio 2023, nel cui ambito è stata prevista l'attivazione delle procedure per le progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL 21 febbraio 2002;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato positiva certificazione sulla predetta ipotesi di CCNI ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, come da verbali 1769 del 17 ottobre 2023

e 1770 del 20 novembre 2023;

RITENUTO di attivare la procedura nelle more dell'approvazione definitiva della presente ipotesi di CCNI da parte degli organi esterni, ferma restando la necessità di acquisire il relativo parere positivo quale conditio sine qua non per il riconoscimento delle progressioni;

CONSIDERATO che per il riconoscimento delle progressioni in argomento si rende altresì necessario acquisire preventivamente la validazione della Relazione sulla performance da parte dell'OIV, a chiusura del ciclo 2022,

DECRETA

Art. 1 - Posizioni economiche da attribuire

1. È indetta una procedura selettiva per soli titoli per l'attribuzione di complessive n. **28** posizioni per progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL sottoscritto in data 21 febbraio 2002 e successive modificazioni, per il personale inquadrato nei livelli dei profili professionali indicati nella tabella sotto riportata.

Profilo	Livello	Numero posizioni
Operatore di Amministrazione	VII	4
Operatore Tecnico	VI	24
Totale posizioni		28

2. La decorrenza delle progressioni è fissata alla data del 1° gennaio dell'anno di approvazione delle rispettive graduatorie.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla presente procedura selettiva i dipendenti appartenenti ai profili professionali indicati nella tabella riportata all'art. 1 del bando, **con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2022** e che abbiano maturato alla medesima data un'anzianità di servizio di quattro anni nel livello apicale di appartenenza o nella posizione economica inferiore.
2. Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1 si terrà conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006 (I biennio economico) nonché di quanto
3. previsto dall'art. 4, comma 3, del CCNL sottoscritto in data 13 maggio 2009 (I biennio economico).
4. La verifica dei predetti requisiti di ammissione sarà effettuata sulla base dei dati forniti dal competente Ufficio Gestione Risorse Umane della DCGR.
5. I candidati devono essere in servizio alla data di emanazione del bando.
6. Il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 9 può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti, fino alla conclusione del procedimento.
7. Non saranno ammessi i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente la data di decorrenza del beneficio.

Art. 3 - Domanda di partecipazione e termini di presentazione

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando un'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi del sito CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4.
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione pena l'esclusione.
3. Il termine per la presentazione della domanda scade decorsi **10 giorni** dalla pubblicazione del presente bando sul sito URP del CNR.
4. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura.
5. Le comunicazioni inerenti alla presente selezione saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei candidati; il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete, dipendenti da terzi non ascrivibili allo stesso CNR.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce "Altro"):
 - a) i candidati devono utilizzare le proprie credenziali ufficiali CNR di cui sono già in possesso (credenziali per accedere ai Servizi in Linea per il Personale – SIPER), e procedere, quindi, con le seguenti azioni:
 - b) compilare la domanda;
 - c) allegare il Pdf del curriculum professionale strutturato, redatto seguendo il modello (*allegato 1*) al presente bando, nel quale dovranno essere indicati i titoli formativi, professionali e di servizio del candidato acquisiti dal **1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2022**; i titoli di studio andranno inseriti indipendentemente dalla data di conseguimento;
 - d) allegare il pdf di un documento di identità in corso di validità;
 - e) allegare il pdf del modulo "Atto di verifica" (*allegato 2*) al presente bando della relazione sull'attività svolta nel **triennio 2020-2022**, quest'ultima sottoscritta dal candidato con firma autografa e/o digitale;
 - f) stampare il modulo (*compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda*), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa ed allegare lo stesso in formato Pdf ovvero inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
 - g) stampare il modulo (*compilato automaticamente come il precedente*), concernente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf ovvero inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
 - h) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta.
2. Il sistema informatico rilascia la ricevuta del corretto invio della domanda.
3. Le domande che non vengono confermate definitivamente nella procedura, come indicato al comma

1 lett. h), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 5 - Titoli valutabili – punteggi

1. Le Commissioni esaminatrici di cui al successivo articolo 7, dispongono di 100 punti per i profili di Operatore di amministrazione (VII livello) e Operatore tecnico VI livello, così ripartiti:

a)	anzianità di servizio	punti 50
b)	formazione	punti 10
c)	titoli (titoli di studio, professionali e di servizio)	punti 10
d)	verifica dell'attività professionale svolta	punti 30

2. Nell'ambito delle categorie b) e c) saranno valutati gli studi compiuti, i corsi di formazione e/o aggiornamento, i titoli conseguiti, le relazioni tecniche e/o le pubblicazioni e/o i prodotti editoriali e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica purché riferiti **al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2022.**

Relativamente ai titoli di studio di cui alla categoria c) saranno considerati utili anche quelli conseguiti in data anteriore al 1° gennaio 2013, ma esclusivamente se di livello superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di appartenenza dei candidati.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum strutturato ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 6 - Verifica dell'attività professionale svolta

1. La verifica dell'attività professionale svolta è effettuata, con riferimento al conseguimento degli obiettivi assegnati all'Unità organizzativa, dal Direttore/Dirigente dell'Istituto/Struttura di appartenenza del candidato, con la seguente procedura:

- il candidato provvede a trasmettere - tempestivamente e nel proprio interesse - al Direttore/Dirigente /Responsabile della Struttura di appartenenza, la relazione sulla attività svolta nel **triennio 2020-2022;**
- il predetto Direttore /Dirigente/ Responsabile effettua la verifica dell'attività professionale svolta tenendo conto anche di elementi informativi forniti dal/i Responsabile/i delle Strutture presso le quali eventualmente il candidato ha prestato in precedenza effettivo servizio nel predetto triennio. Detta verifica si sostanzia nell'accertamento che i compiti assegnati al dipendente siano stati eseguiti con regolarità e cura e viene espressa con la dicitura: "*prestazione regolarmente resa*" o "*non regolarmente resa*" mediante il modulo "Atto di verifica" (**All.2**), scaricabile dalla procedura informatica. Nell'ipotesi in cui la verifica effettuata abbia avuto esito negativo il Direttore/Dirigente/Responsabile dell'Istituto o della Struttura dovrà motivare e precisare le ragioni di detto esito;
- il Direttore/Dirigente/Responsabile, entro **2 giorni** dalla ricezione della relazione da parte del dipendente, trasmette allo stesso il suddetto modulo firmato digitalmente che formalizza l'esito della verifica affinché questi accluda detto modulo e la relativa relazione alla domanda.

2. Il modulo "Atto di verifica" dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione e caricato in procedura così come previsto per tutta la documentazione indicata all'art. 4 del presente

bando. Qualora il candidato, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, non sia ancora in possesso, esclusivamente per cause a lui non imputabili, del suddetto modulo, potrà presentare ugualmente la domanda di partecipazione, con le modalità e nel termine indicati al precedente art. 4, corredata della documentazione di cui al medesimo articolo, nonché di una copia della relazione sulla attività svolta, motivando la mancata trasmissione del suddetto modulo e informando il Direttore/Dirigente/Responsabile dell'Istituto o della Struttura di appartenenza di avere presentato la domanda priva della scheda di verifica.

3. Qualora ricorra questa circostanza, il Direttore/Dirigente/Responsabile dovrà a propria cura provvedere, entro la data del **15 dicembre 2023**, ad inviare telematicamente all'Ufficio Reclutamento del Personale - DCGR, il modulo relativo all'atto di verifica dell'attività svolta e la relazione presentata dal candidato e trasmetterne copia al candidato medesimo.
4. Per i dipendenti nella particolare situazione di stato di cui all'art. 47 bis del CCNL sottoscritto in data 21 febbraio 2002 (I biennio), la predetta verifica viene effettuata con le procedure di cui al comma 4 del citato articolo;
5. Avverso l'eventuale esito negativo della verifica, entro il termine di **tre giorni** dalla ricezione della comunicazione, il candidato potrà presentare motivato reclamo all'apposito Comitato di cui al comma 6 dell'art. 53 del CCNL 21 febbraio 2002; tale reclamo dovrà essere indirizzato all'Ufficio Reclutamento del Personale che provvederà a trasmetterlo tempestivamente al Comitato stesso. Il Comitato, entro il termine di **cinque giorni** dalla ricezione del reclamo, formula il proprio parere obbligatorio che viene comunicato al predetto Ufficio. La decisione finale è assunta dal Direttore Generale sulla base del parere reso dal Comitato di verifica e comunicata al dipendente e all'Ufficio Reclutamento del Personale.

Art. 7 - Commissioni esaminatrici

1. Con provvedimenti del Direttore Generale saranno nominate le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo professionale. Le commissioni saranno composte da tre a cinque membri effettivi e da due supplenti. Tutti i componenti saranno scelti tra i dipendenti del CNR, eventualmente anche tra quelli collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. Nelle commissioni per le progressioni degli operatori tecnici la componente prevalente dovrà essere quella tecnica.
2. I decreti di nomina delle commissioni saranno pubblicati sulla pagina del sito internet del CNR e nella piattaforma Selezioni Online.
3. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i commissari. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un componente effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Anche il provvedimento di assegnazione delle funzioni di componente effettivo ad uno dei supplenti già indicati nel decreto è pubblicato con le medesime modalità.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Le eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Direttore Generale del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di riconsiliazione non può essere dedotto come causa di successiva riconsiliazione.
6. Le Commissioni dovranno concludere i propri lavori entro il termine massimo di quattro mesi. In

caso di impossibilità a concludere i lavori entro la data sopra indicata, le Commissioni potranno chiedere una motivata proroga di durata non superiore a 30 giorni. Le riunioni delle Commissioni potranno avere luogo anche con modalità telematiche.

Art. 8 - Valutazione e formazione delle graduatorie

1. Ciascuna Commissione provvede, nel corso della prima riunione, a determinare i criteri per la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
2. L'attribuzione del punteggio per la verifica dell'attività professionale svolta di cui alla lettera d) dell'art. 5 avverrà esclusivamente sulla base della verifica effettuata dal Direttore/Dirigente/Responsabile dell'Istituto o della Struttura di appartenenza e, in caso di verifica negativa, della decisione del Direttore Generale, resa sulla base del parere formulato dal Comitato di cui al precedente art. 6 comma 5.
3. Solo in caso di verifica positiva si procederà all'attribuzione del punteggio di cui alla lettera d) dell'art. 5.
4. La Commissione esaminatrice, sulla base della votazione complessiva riportata dai candidati nella valutazione delle categorie di titoli di cui all'art. 5, formerà la graduatoria di merito.
5. Nei casi di parità di punteggio complessivo la preferenza, nella rispettiva graduatoria, è determinata, in subordine:
 - dalla maggiore anzianità di profilo
 - dalla maggiore anzianità di servizio
 - dalla maggiore età anagrafica
6. I dati relativi alle anzianità saranno forniti dal competente Ufficio Gestione Risorse Umane della DCGR.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse - Piazzale Aldo Moro, 7 00185 Roma (tel. 06 4993.2172) e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it – PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it;

Art. 10 - Regolarità atti – attribuzione delle posizioni economiche - decorrenza

1. Con provvedimenti del Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, verificata la regolarità degli atti da parte del Responsabile del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui al precedente articolo 8, saranno approvate le graduatorie.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento rinvia con provvedimento motivato gli atti medesimi alla commissione stabilendo un termine per la relativa regolarizzazione.
3. Le posizioni economiche saranno attribuite fino a concorrenza dei posti indicati nel precedente art. 1, per ogni profilo, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria subordinatamente alla preventiva acquisizione del parere positivo degli organi esterni di cui all'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 ed alla validazione della relazione sulla performance da parte dell'OIV.



4. Le graduatorie saranno pubblicate in via telematica sul sito Internet del CNR agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per le altre finalità compatibili con la presente procedura concorsuale, come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 4 comma 1, lett. g) del bando.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D. Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2172 e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it – PEC: concorsi@pec.cnr.it).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

Art. 12 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della selezione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.urp.cnr.it> “utilità”).
2. Le richieste di accesso agli atti della selezione saranno pubblicate nell'area “*concorsi*” del sito Internet del CNR: <https://www.urp.cnr.it>.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 13 - Pubblicità

1. Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezione online CNR <https://selezionionline.cnr.it>. Di tale pubblicazione è data notizia in via telematica a tutti gli Istituti e Strutture dell'Ente.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

LA PRESIDENTE